



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 44
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 8 febbraio 2023

INDICE**Commissioni riunite**

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5^a (Programmazione economica, bilancio):

Plenaria *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

5^a (Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 8 febbraio 2023

Plenaria

10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

indi del Presidente della 5^a Commissione
CALANDRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BALBONI comunica di aver presentato, in qualità di relatore, insieme al correlatore Damiani, l'emendamento x1.500, pubblicato in allegato. Propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 15 di oggi.

Le Commissioni riunite convengono.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Il presidente BALBONI ricorda che il Governo ha sottoposto all'attenzione dei presentatori ipotesi di riformulazione di vari emendamenti. Tali proposte, ove accolte, verranno formalizzate e poste in votazione. Gli emendamenti sui quali manca l'avviso favorevole del Governo verranno invece esaminati nella fase finale dell'esame.

Le Commissioni riunite convengono.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO conferma il parere favorevole condizionato alla identica riformulazione già proposta degli emendamenti 1.23 e 1.26.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) accoglie la proposta del Governo, avendo riformulato l'emendamento 1.23 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), accogliendo la proposta del Governo, riformula l'emendamento 1.26 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.23 (testo 2).

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli emendamenti identici 1.23 (testo 2) e 1.26 (testo 2), che risultano approvati all'unanimità.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario sull'emendamento 1.74. Chiede quindi un ulteriore accantonamento degli emendamenti 2.13 e 2.50. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.37.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.63.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO propone di riformularlo, sostituendo le parole: «ottantaquattro mesi» con: «sessanta mesi».

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), accogliendo la proposta del Governo, riformula l'emendamento 3.63 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) segnala di aver presentato l'emendamento 3.62, dello stesso tenore, che riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.63 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.62 (testo 2) e 3.63 (testo 2) sono approvati.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.88. Chiede inoltre di accantonare ulteriormente l'emendamento 3.109, in attesa di una proposta di riformulazione.

Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 3.1000/1 e 3.1000/2.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 3.1000 del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1000 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il PRESIDENTE comunica che è stata revocata l'inammissibilità dell'emendamento 4.58 (testo 2), che è pertanto riammesso all'esame.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.2.

Con il parere conforme dei relatori, posto ai voti, l'emendamento 4.2 è approvato.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.10, purché sia riformulato nel testo già sottoposto per le vie brevi all'attenzione dei proponenti.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Il senatore LISEI (*FdI*) riformula l'emendamento 4.10 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 4.10 (testo 2) è approvato.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.12, 4.13 (testo 3), 4.44 (testo 2) e 4.109, a condizione che siano riformulati tutti nel medesimo testo già sottoposto all'attenzione dei presentatori.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) sottolinea che la riformulazione proposta dal Governo non supera la necessità di impiegare i medici in formazione per la sostituzione dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, analogamente a quanto avviene per la copertura dei reparti con gli specializzandi.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) precisa che il rilievo esposto dalla senatrice Castellone rappresenta una grave lacuna, per cui sarebbe opportuno chiedere al Ministero della salute un ulteriore approfondimento.

La rappresentante del GOVERNO chiede di accantonare ulteriormente gli emendamenti 4.12, 4.13 (testo 3), 4.44 (testo 2) e 4.109.

Chiede altresì di accantonare gli emendamenti 4.34, 4.58 (testo 2) e 4.85 (testo 2).

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) fa presente che l'emendamento 4.85 (testo 2) è volto a stabilizzare il personale della ricerca sanitaria e quello amministrativo e tecnico-sanitario. Auspica quindi che, nella proposta di riformulazione del Governo, siano comprese anche queste professionalità.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO assicura che sarà effettuata una verifica in tal senso, anche sotto il profilo della copertura economica.

Gli emendamenti 4.34, 4.58 (testo 2) e 4.85 (testo 2) sono accantonati.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.41.

Con il parere conforme dei relatori, posto ai voti, l'emendamento 4.41 è approvato.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.45 (testo 2) e 4.46, a condizione che siano riformulati entrambi nel medesimo testo già proposto ai firmatari.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Il senatore LIRIS (*FdI*) riformula l'emendamento 4.45 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 4.46 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 4.45 (testo 3).

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) aggiunge la propria firma e quella della senatrice PAITA (*Az-IV-RE*) all'emendamento 4.46 (testo 2).

Posto congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 4.45 (testo 3) e 4.46 (testo 2) sono approvati.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.51.

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento in esame, formulando l'auspicio, a nome delle Commissioni riunite, che il Governo si impegni a rendere quanto prima definitiva la misura sulla dematerializzazione della prescrizione medica.

Posto ai voti, l'emendamento 4.51 è approvato all'unanimità.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario sui subemendamenti 4.1000/1 e 4.1000/2.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo. Esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 4.1000.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1000 è approvato.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.68, purché sia riformulato nel testo già preannunciato per le vie brevi ai proponenti.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

La senatrice PAITA (*Az-IV-RE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.68 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Aggiungono le proprie firme alla proposta 4.68 (testo 2) le senatrici LORENZIN (*PD-IDP*) e CASTELLONE (*M5S*) e i senatori NICITA (*PD-IDP*) e LIRIS (*FdI*).

Posto ai voti, l'emendamento 4.68 (testo 2) è approvato all'unanimità.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.76 e 4.77 (testo 2), a condizione che siano riformulati entrambi nel medesimo testo già proposto, per le vie brevi, ai firmatari.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Il senatore LIRIS (*FdI*) riformula l'emendamento 4.76 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 4.77 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 4.76 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 4.76 (testo 2) e 4.77 (testo 3) sono approvati.

L'emendamento 4.95 è accantonato.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.97 e 4.0.15, a condizione che siano entrambi riformulati nel medesimo testo già preannunciato ai proponenti.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Il senatore LIRIS (*FdI*) riformula l'emendamento 4.97 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 4.0.15 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Aggiungono la propria firma all'emendamento 4.97 (testo 2) le senatrici CASTELLONE (*M5S*), LORENZIN (*PD-IDP*), FREGOLENT (*Az-IV-RE*) e PAITA (*Az-IV-RE*).

Intervenendo in dichiarazione di voto, la senatrice CASTELLONE (*M5S*) sottolinea che i fondi stanziati nella legge di bilancio 2021 al fine di recuperare le prestazioni ordinarie non effettuate durante la pandemia e abbreviare le liste d'attese non sono stati utilizzati a causa delle carenze di personale. Pertanto, la proroga è necessaria per consentire alle Regioni di utilizzare risorse già previste.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 4.97 (testo 2) e 4.0.15 (testo 2) sono approvati.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario sull'emendamento 4.100. Il parere sull'emendamento 4.102 è favorevole, se riformulato nel testo preannunciato ai proponenti.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore LISEI (*FdI*) riformula l'emendamento 4.102 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Aggiungono la propria firma la senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) e tutto il Gruppo PD, le senatrici PAITA (*Az-IV-RE*) e FREGOLENT (*Az-IV-RE*), il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), la senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) e tutto il Gruppo della Lega.

Posto ai voti, l'emendamento 4.102 (testo 2) è approvato all'unanimità.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.103 (testo 2).

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) sottoscrive l'emendamento in esame, sottolineando che con esso si supera il problema della proroga relativa ai medici in formazione in medicina generale e pediatria. A suo avviso, quindi, si può procedere anche alla votazione degli emendamenti relativi agli specializzandi.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma.

Posto ai voti, l'emendamento 4.103 (testo 2) è approvato all'unanimità.

Gli emendamenti 4.111 e 4.112 restano accantonati.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.119, purché sia riformulato nel testo preannunciato ai proponenti.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore LISEI (*FdI*) riformula l'emendamento 4.119 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) sottoscrive l'emendamento. Sottolinea l'importanza della proroga ivi prevista, per consentire alle Regioni di attuare i processi di riorganizzazione delle reti di sequenziamento dei genomi tumorali. In questo modo, sarà possibile il rimborso dei relativi test genetici, che sono molto costosi.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma all'emendamento in esame che consente di tenere conto dei ritardi nell'implementazione delle norme in materia di sequenziamento genetico di nuova generazione. A tale proposito, ricorda che, nella scorsa legislatura, era stato istituito un fondo per i test di *Next generation sequencing* (NGS).

La senatrice PAITA (*Az-IV-RE*) sottolinea che, oltre a prorogare la possibilità di utilizzo dei fondi, bisognerebbe sollecitare le Regioni ad attivarsi per aumentare la loro capacità di spesa. Analoga riflessione riguarda anche gli emendamenti 4.97 (testo 2) e 4.0.15 (testo 2), per la ri-

duzione delle liste d'attesa. Prospetta su tali profili un ordine del giorno delle Commissioni riunite.

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma all'emendamento in esame, unitamente ai senatori del gruppo Lega delle Commissioni riunite.

Posto ai voti, l'emendamento 4.119 (testo 2) è approvato.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario sugli emendamenti 4.121 e 4.122 e favorevole sull'emendamento 4.133.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 4.133 è approvato.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.1000 del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.1000 è approvato.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.0.10 e 4.0.11, se riformulati entrambi nel medesimo testo preannunciato ai proponenti.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Il senatore BORGHESE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) chiede di valutare la revoca della dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 4.138, in modo da poterlo riformulare in un testo identico alla riformulazione proposta dal Governo.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 4.0.10 in un testo 2, pubblicato in allegato. Sottolinea che nella riformulazione del Governo non vi è un riferimento al collocamento a riposo del personale medico al settantaduesimo anno di età, cui invece si riferisce l'emendamento 4.138.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) riformula l'emendamento 4.0.11 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore BORGHESE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) aggiunge la propria firma agli identici emendamenti 4.0.10 (testo 2) e 4.0.11 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 4.0.10 (testo 2) e 4.0.11 (testo 2) sono approvati.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario sull'emendamento 4.0.19.

Si passa nuovamente all'esame degli emendamenti 4.12, 4.13 (testo 3), 4.44 (testo 2) e 4.109, sui quali il sottosegretario SIRACUSANO subordina l'avviso favorevole alla riformulazione in uno stesso testo.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 4.13 (testo 3) in un testo 4, pubblicato in allegato.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) riformula l'emendamento 4.44 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, identico al 4.13 (testo 4). Sottolinea che, con questi emendamenti, si proroga la possibilità di impiegare gli specializzandi per rafforzare i servizi sanitari regionali.

Il senatore LIRIS (*FdI*) riformula gli emendamenti 4.12 e 4.109 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 4.13 (testo 4) e al 4.44 (testo 3).

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma e quella dei componenti del Gruppo della Lega all'emendamento 4.109 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 4.12 (testo 2), 4.13 (testo 4), 4.44 (testo 3) e 4.109 (testo 2) sono approvati all'unanimità.

Su richiesta della rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 5.20 e 5.21 restano accantonati.

Il presidente BALBONI dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,45.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario sull'emendamento 5.26.

Su richiesta del senatore PARRINI (*PD-IDP*), è ulteriormente accantonato l'emendamento 8.32.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario sull'emendamento 8.35.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) chiede la motivazione della contrarietà del Governo.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO precisa che vi è un parere contrario del Ministero della giustizia sulla proroga a oltranza di misure previste per fronteggiare l'emergenza della pandemia.

Chiede di accantonare ulteriormente gli emendamenti 9.15, 9.16 e 9.23. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 9.27 in quanto recante profili di onerosità.

Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) chiede un'ulteriore riflessione sulla proposta 9.27, in quanto l'emendamento prevede benefici per lavoratori fragili con patologie croniche particolarmente gravi.

Il PRESIDENTE sottolinea che la contrarietà del Governo non riguarda il merito della proposta, ma sussiste un problema di copertura economica.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) aggiunge la propria firma e quella del Gruppo M5S all'emendamento 9.27.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma e quella del Gruppo PD al medesimo emendamento.

Gli emendamenti 9.15, 9.16, 9.23 e 9.27 restano accantonati.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario sull'emendamento 9.39 (testo 2).

Il ministro CIRIANI, a seguito di un approfondimento istruttorio, esprime parere favorevole sull'emendamento 9.72.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello del Governo.

All'emendamento sono aggiunte le firme di tutti i componenti delle Commissioni riunite.

Posto ai voti, l'emendamento 9.72 è approvato all'unanimità.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 10.

In ordine alla proposta 10.13, il GOVERNO preannuncia un parere favorevole subordinatamente alla riformulazione in un testo 2 che risulta tuttavia oggetto di approfondimento, per cui ne propone un momentaneo accantonamento.

L'emendamento 10.13 è quindi accantonato.

In ordine alla proposta 10.24, il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario.

La senatrice PAITA (*Az-IV-RE*) dichiara di aggiungere la firma alla proposta 10.24.

Il ministro CIRIANI esprime altresì parere contrario sulla proposta 10.46 e chiede di accantonare la proposta 10.54. Formula altresì parere contrario sulla proposta 10.56.

In ordine alla proposta 10.60, il presidente CALANDRINI dichiara che, a seguito di un supplemento di istruttoria, viene revocata l'impropugnabilità già dichiarata su tale proposta, che risulta riformulata dalla senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) in un testo 2, pubblicato in allegato.

Aggiungono la firma all'emendamento 10.60 (testo 2) il senatore LIRIS (*FdI*) per il Gruppo di Fratelli d'Italia, il senatore MANCA (*PD-IDP*) per il Partito democratico e la senatrice PAITA (*Az-IV-RE*) per il gruppo Italia Viva.

Il rappresentante del GOVERNO formula quindi parere favorevole al testo 2 della proposta 10.60.

I RELATORI esprimono parere conforme al Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 10.60 (testo 2) risulta approvato all'unanimità.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), sulla proposta 10.24, oggetto di un parere contrario del GOVERNO, sottolinea come questa preveda un differimento in materia di disposizioni di incremento dei pedaggi, che non determina costi diretti, bensì eventuali minori entrate potenziali, essendo il differimento riferito al quadro normativo già vigente.

Chiede quindi l'accantonamento di tale proposta per una rivalutazione del Governo.

Il ministro CIRIANI chiarisce che su tale proposta vi è un parere di contrarietà del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, atteso che le tariffe sono oggetto di apposita regolazione, non rilevando solo il profilo della copertura finanziaria, bensì anche un problema di piani regolatori di riferimento.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) preannuncia che il tema potrà essere riproposto anche per il successivo esame in Aula.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) interviene chiedendo al Governo di chiarire le motivazioni del parere contrario sull'emendamento 10.56.

Il PRESIDENTE ne propone il momentaneo accantonamento.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sull'emendamento 10.64, mentre propone l'accantonamento della proposta 10.108 per favorire un approfondimento in corso.

In ordine alla proposta 10.109 (testo 2), la sottosegretaria SIRACUSANO prospetta una possibile riformulazione del testo che troverebbe il parere favorevole del Governo.

La senatrice PAITA (*Az-IV-RE*), nell'accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento 10.109 in un testo 3, pubblicato in allegato, evidenzia come la proposta è volta a prevedere la trasmissione dei piani economico-finanziari da parte dei concessionari autostradali non più a cadenza triennale, bensì annualmente, con la finalità di garantire una maggiore trasparenza rispetto al quadro degli investimenti. Sottolinea quindi l'importanza dell'emendamento volto a sanare un *vulnus* nel controllo dei soggetti concessionari.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta in esame, sottolinea come tecnicamente la stessa non rechi tuttavia una proroga.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) interviene per rilevare, come sul piano tecnico, si modificano comunque dei termini temporali, dichiarando di aggiungere la firma alla proposta emendativa 10.109 (testo 3).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 10.109 (testo 3), posto ai voti, risulta approvato.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime il parere contrario del Governo sulla proposta 10.14, così come sull'emendamento 3.88 analogo.

Il senatore MATERA (*FdI*) dichiara di ritirare l'emendamento 10.0.5.

Il parere del GOVERNO è altresì contrario sulla proposta 10.0.11, mentre resta accantonato l'emendamento 10.0.15.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta una riformulazione dell'emendamento 10.0.16, in materia di concessioni balneari, riformulato dai proponenti in un testo 2, pubblicato in allegato, che espunge il comma 3 originario della proposta emendativa, di cui dà lettura.

Il senatore LIRIS (*FdI*) dichiara di aggiungere la firma del proprio Gruppo sulla proposta 10.0.16 come riformulata.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) interviene per chiedere chiarimenti in ordine ai contenuti strettamente di differimento di termini nella propo-

sta 10.0.16 (testo 2), che non sembrano essere ivi contenuti, mancando quindi, in senso stretto, una proroga o un differimento di termini.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) evidenzia come ci si trovi dinanzi ad un quadro complessivo di proposte emendative in materia di concessioni balneari, rispetto al quale l'emendamento 10.0.16 (testo 2) costituisce un elemento di chiusura, recando l'istituzione del relativo tavolo tecnico.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) pone il tema della particolare delicatezza della questione trattata in materia di concessioni balneari, tema che espone, peraltro, ad un rischio di procedura di infrazione. Evidenzia come non vi sia una coerente e chiara posizione del Governo su tale materia, considerato che non vi è un unico emendamento, lineare ed unitario, di fonte governativa su tale punto. Si è dinanzi ad una pluralità di proposte emendative e manca un testo organico, sintomo questo di una disorganicità dell'azione stessa del Governo, che, invece, dovrebbe risultare chiaramente in una materia così delicata.

Richiamando l'intervento testé svolto dal relatore, formula considerazioni critiche proprio su tale pluralità di proposte emendative, occorrendo invece un intervento organico, anche alla luce di possibili rilevanti oneri che possono scaturire da una procedura di infrazione europea.

La senatrice PAITA (*Az-IV-RE*) formula considerazioni critiche sulla proposta 10.0.16 (testo 2), rilevando che, tecnicamente, questa appare formulata come impegno, rispetto al portato di un emendamento che non appare strettamente a contenuto normativo in materia.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) evidenzia che i diversi emendamenti sul tema interessano un complesso quadro normativo e denotano, comunque, una linearità di approccio, al di là delle diverse proposte frutto delle varie posizioni politiche.

Il presidente CALANDRINI, con riferimento all'intervento del senatore Manca, ricorda che i profili finanziari potranno essere esaminati nella relativa sede della Commissione bilancio, non attenendo strettamente all'esame delle Commissioni riunite.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sottolinea come, sul tema delle concessioni balneari, emerga un quadro disomogeneo e tutt'altro che lineare all'interno della stessa maggioranza, dimostrato dalla presentazione di un emendamento dei relatori e di più emendamenti parlamentari, senza peraltro un emendamento governativo organico. Ricorda di aver presentato due subemendamenti rispetto all'emendamento x1.500 dei relatori, formulando altresì una posizione contraria sulla proposta in esame.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*), riferendosi all'intervento del senatore Borghi, formula rilievi critici anche con riguardo al tema della ammissibilità della riformulazione proposta, esprimendo comunque una posizione contraria.

Il senatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) dichiara di condividere pienamente la riformulazione in esame. Ricorda che gli emendamenti hanno già superato il vaglio di proponibilità e risultano già esaminati dai Ministeri di merito, sottolineando come l'approvazione di più emendamenti confluirà comunque nel testo A delle Commissioni riunite.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*), dopo aver ricordato di essere firmatario delle diverse proposte emendative all'esame in materia, ricorda che il quadro vigente già prevede termini per l'esercizio delle deleghe dilazionati nel tempo. Ribadisce altresì i temi del monitoraggio e si sofferma sulla attuale situazione che vede l'attesa di una definizione della materia in sede europea. Sottolinea l'importanza di approvare un quadro normativo chiaramente applicabile per gli operatori del settore. Inoltre, richiama il tema della mappatura delle concessioni, sottolineando, anche sotto tale profilo, l'esigenza di delineare un quadro applicabile sul piano normativo.

Il ministro CIRIANI interviene per sottolineare come le diverse proposte risulteranno coordinate, pur nel mantenimento delle identità politiche dei proponenti dei differenti emendamenti in materia.

Il PRESIDENTE propone quindi una breve sospensione della seduta al fine di chiarire ogni aspetto di coordinamento dei testi in esame.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16,10.

Il PRESIDENTE propone di accantonare la proposta 10.0.16 (testo 2), al fine di favorire ogni opportuno approfondimento.

Restano accantonati al momento altresì gli emendamenti 11.44 e 11.19, su cui sono in corso approfondimenti del Governo.

Si passa agli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 12.

La sottosegretaria SIRACUSANO formula parere contrario sulla proposta 12.16.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) interviene per evidenziare come si tratti di una proposta condivisa, chiedendo quindi un supplemento di valutazione da parte del Governo.

La sottosegretaria SIRACUSANO ribadisce il parere contrario sulla proposta 12.16 e formula parere contrario altresì sulla proposta 12.33.

Formula avviso favorevole sulla proposta 12.36, su cui prospetta una riformulazione, di cui dà lettura, che risulta accettata dal senatore LIRIS, il quale riformula quindi la proposta 12.36 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) dichiara di ritirare l'emendamento 12.0.6, trasformato in ordine del giorno G/452/27/1 e 5.

Non essendovi emendamenti precedentemente accantonati da esaminare relativi agli articoli 13 e 14, si passa agli emendamenti riferiti agli articoli 15.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime il parere contrario del Governo sulla proposta 15.1.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) interviene per chiedere chiarimenti al Governo in ordine alle motivazioni di tale parere contrario.

Il ministro CIRIANI evidenzia che l'emendamento è stato oggetto di una ulteriore istruttoria ribadendo il parere di contrarietà dell'esecutivo.

Dopo che il PRESIDENTE ha comunicato che restano al momento accantonati gli emendamenti 15.29 e 15.32, tuttora oggetto di approfondimento, comunica poi che, il senatore LIRIS, sulla base della proposta del Governo ha riformulato l'emendamento 15.48 (testo 2), in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il ministro CIRIANI esprime il parere favorevole del Governo sulla proposta 15.48 (testo 3).

Posto ai voti, con il parere favorevole dei Relatori e del Governo, l'emendamento 15.48 (testo 3) risulta approvato.

Il PRESIDENTE comunica che resta accantonato l'emendamento 16.1, tuttora in istruttoria.

Il ministro CIRIANI formula il parere contrario del Governo sulla proposta 16.15 (testo 2). Dichiara inoltre che il Governo sta valutando una riformulazione dell'emendamento governativo 16.1001.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) interviene per chiedere chiarimenti sugli effetti procedurali di riformulazione, da parte del Governo, di uno stesso emendamento di fonte governativa.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni critiche del senatore Patuanelli, evidenziando inoltre che, in caso di riformulazione di un emendamento governativo, occorrerebbe acquisire una nuova verifica della relazione tecnica da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

Il ministro CIRIANI chiede quindi di poter accantonare l'emendamento 16.1001, in attesa di una verifica sul testo in esame.

Esprime poi il parere contrario del Governo sulla proposta 16.23.

La senatrice DAMANTE (M5S) interviene con riferimento all'analogia proposta 3.26, chiedendo al Governo di chiarire la motivazione del proprio parere contrario.

Evidenzia che si tratta di proroghe relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione inerenti ai termini relativi alle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

La sottosegretaria SIRACUSANO chiarisce che il parere del Governo è contrario, alla luce dell'avvenuta ricognizione degli impegni sulle risorse.

La senatrice DAMANTE (M5S) evidenzia che vi è il concreto rischio che le amministrazioni competenti abbiano un fermo inerente l'utilizzo delle risorse. Sottolinea, inoltre che, beneficiari della disposizione sono enti locali che risultano già gravemente carenti di personale per la progettazione e ricorda, in particolare, l'ingente importo di 1,2 miliardi che perderà la regione Sicilia in caso di un mancato intervento normativo.

La sottosegretaria SIRACUSANO evidenzia che vi è un'attenzione del Governo a che le risorse della nuova programmazione vengano poi ridestinate alle regioni.

Il PRESIDENTE comunica che sono accantonati, al momento, gli emendamenti 16.28 (testo 2), nonché l'emendamento X1.500 e i relativi subemendamenti.

Propone quindi di sospendere brevemente la seduta, al fine di definire gli approfondimenti istruttori in corso.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 16,50.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenute una serie di riformulazioni, avanzate dal Governo, che sono rese disponibili e di cui si darà puntualmente conto nella seduta.

Il senatore LIRIS (Fdi) dichiara di riformulare l'emendamento 2.13, già oggetto di un approfondito confronto, in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO posto ai voti l'emendamento 2.13 (testo 2) è approvato.

In relazione alla proposta 10.108 il senatore LIRIS dà conto di talune modifiche, recate nella riformulazione in un testo 2, pubblicato in allegato.

La sottosegretaria SIRACUSANO formula il parere favorevole del Governo sulla proposta 10.108, come riformulata nel testo 2.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO la proposta 10.108 (testo 2), è approvata.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime il parere favorevole del Governo altresì sulle proposte 5.20 (testo corretto) e sull'identica 5.21, purché riformulate in un identico testo.

I proponenti riformulano le due proposte suddette negli emendamenti identici 5.20 (testo 2) e 5.21 (testo 2), pubblicate in allegato.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, poste congiuntamente ai voti, le proposte 5.20 (testo 2) e 5.21 (testo 2) risultano approvate.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) dichiara di riformulare la proposta 9.23 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La sottosegretaria SIRACUSANO formula altresì il parere favorevole del Governo sulla proposta 9.23 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 9.23 (testo 2) risulta approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.60.

Il PRESIDENTE ricorda che tale proposta è stata riammessa tra gli emendamenti segnalati come prioritari.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime il parere favorevole del Governo sulla proposta emendativa.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) chiede chiarimenti in ordine al parere espresso dal Governo, atteso che l'emendamento non risultava originariamente tra le proposte segnalate sul provvedimento.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) chiarisce che si tratta di una proposta facente parte dell'insieme di proposte emendative in materia di proroghe per il settore sanitario.

Il PRESIDENTE ricorda che si tratta di un tema su cui lo stesso Esecutivo intendeva presentare un proprio emendamento, ma è stata data precedenza ad una proposta emendativa di natura parlamentare, ossia l'emendamento 4.60.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, la proposta 4.60 viene posta ai voti e approvata.

Il presidente BALBONI propone, nel seguito dei lavori, di concentrare il dibattito su quegli emendamenti che, pur non avendo trovato il parere favorevole dei relatori e del Governo, siano ritenuti di maggiore rilievo da parte delle diverse forze politiche, anche al fine di addivenire ad una esplicita bocciatura.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) si sofferma sull'emendamento 1.74, richiamando i contenuti dell'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di assegnazione di risorse ai piccoli comuni marginali che devono essere rendicontate entro determinate scadenze temporali.

La proposta emendativa mira a differire di sei mesi tale rendicontazione, Pertanto, chiede chiarimenti sul parere contrario del Governo a riguardo, atteso che non ci sono effetti negativi sul piano finanziario.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato come l'attuale fase di votazione degli emendamenti e di relative dichiarazioni di voto non consente di riaprire un'interlocuzione nel merito delle singole proposte con il Governo, il senatore MAGNI formula considerazioni critiche circa la mancanza di un ampio e approfondito confronto con l'esecutivo, interlocuzione che avrebbe dovuto risultare maggiormente garantita.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene per evidenziare come, nell'attuale fase dei lavori, risulterebbe utile che emergesse da parte del rappresentante del Governo il parere dei diversi ministeri di merito in ordine agli emendamenti portati all'attenzione dai diversi gruppi politici. Sottolinea come rilevino, in particolare, le proposte 1.74, 3.1, 3.116, 5.25 (per la parte dichiarata proponibile), 4.121, 9.39, 9.64, 10.4 e 11,35, per il gruppo del Partito democratico.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) interviene, associandosi all'auspicio svolto dal senatore Manca, ed evidenziando come, a fronte di una concentrazione su un numero mirato di proposte emendative, risulti di particolare importanza che su tali proposte emerga almeno con chiarezza il quadro degli elementi valutativi da parte del Governo.

Il ministro CIRIANI, in ordine alla proposta 1.74 richiamata dal senatore Nicita, evidenzia che la contrarietà dell'Esecutivo è dovuta al fatto che la proposta contrasta con il relativo DPCM del 2021 inerente il riparto delle risorse ai comuni in parola.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), preso atto di quanto affermato dal Governo, interviene per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 1.74,

sottolineando come essa rechi una contenuta proroga volta a sostenere i comuni marginali, senza determinare peraltro effetti di costo.

Con il parere contrario del rappresentante del Governo e dei relatori, l'emendamento 1.74 viene posto ai voti e respinto.

Il ministro CIRIANI propone di accantonare momentaneamente la proposta 2.30, in quanto, sul tema della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza, risulta in corso un ulteriore approfondimento istruttorio.

In ordine alla proposta 3.1, esprime il parere contrario del Governo, chiarendo che la stessa presenta profili di onerosità.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) dichiara di prendere atto della posizione del Governo, che tuttavia risulta non porre rimedio al problema della mancata proroga del blocco delle accise, elemento che determina maggiori effetti negativi sui soggetti più deboli delle fasce sociali.

Ricorda che la scelta del Governo di non intervenire sul blocco delle accise era stata già criticata in occasione dell'esame della legge di bilancio ed evidenzia come si profilino oneri non sostenibili per i cittadini, che determineranno inevitabilmente la crescita delle diseguaglianze in una fase inflattiva molto difficile come quella attuale.

Il senatore LISEI (*FdI*), in dichiarazione di voto contrario sulla proposta 3.1, evidenzia come il Governo e la maggioranza abbiano già chiarito che ci sarà un celere intervento qualora venissero superate le soglie relative ai prezzi dei carburanti.

Evidenzia i costi molto significativi delle misure in esame, e l'importanza di un dibattito chiaro anche sul reperimento delle risorse, tema di complessità molto ampia.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) richiama la proposta 3.115, di contenuto simile all'emendamento 3.1, preannunciando il proprio voto favorevole sulla proposta 3.115 ed insistendo per la votazione della stessa.

Evidenzia che il quadro delineatosi in materia non imponeva affatto la necessità di un ripristino delle accise, mentre questa risulta una scelta politica del Governo in carica. Evidenzia altresì, con riferimento a quanto asserito dal senatore Lisei, come il prezzo del carburante sia stato oggetto in realtà di un percorso progressivo volto alla riduzione del medesimo, non risultando del tutto vero quanto prospettato sui livelli di costo. Aggiunge poi che non risulta corretto attribuire ai soggetti distributori un fenomeno, quale l'aumento dei prezzi, non a loro ascrivibile.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) evidenzia in materia di accise come l'assenza di un intervento strutturale risulta una chiara scelta del Governo, del tutto in contrasto con quanto preannunciato in campagna elettorale.

La senatrice PAITA (*Az-IV-RE*) evidenzia come risulti un errore cancellare l'intervento in materia fatto dal precedente Governo, sottolineando come l'attuale Esecutivo non risulti in grado di affrontare tematiche assai rilevanti con la capacità, invece, dimostrata dal Governo Draghi.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 3.1 viene posto ai voti e respinto.

Viene altresì posto ai voti l'emendamento 3.115, con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, che risulta respinto.

La sottosegretaria ALBANO, in ordine alla proposta 3.116, evidenzia come la stessa presenti problemi di mancata copertura finanziaria.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) evidenzia che la proposta emendativa risultava volta a sostenere fonti di energia orientate ad una maggiore sostenibilità.

Evidenzia che, in assenza di interventi mirati, si registrerà un ulteriore incremento di costi anche per quei carburanti che permetterebbero, invece, di migliorare il quadro in materia di fonti di emissione.

Formula considerazioni critiche sulla posizione assunta dal Governo, che risulta considerare i soli profili di copertura, rispetto a una materia di grande rilevanza, formulando l'auspicio che ci sia un lavoro più approfondito e diversamente orientato sui complessi temi dell'energia e dei trasporti, temi che incidono al tempo stesso su ambiente, famiglia e salari.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 3.116 viene posto ai voti e risulta respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che resta accantonato, al momento, l'emendamento 4.121, poiché è in corso un approfondimento istruttorio da parte del Governo.

La sottosegretaria SIRACUSANO, in ordine alla proposta 5.25, evidenzia come il parere di contrarietà sia connesso all'istruttoria svolta dal Ministero dell'istruzione e del merito, atteso che sono stati individuati altri strumenti per raggiungere i medesimi obiettivi della disposizione.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) formula considerazioni critiche rispetto al parere formulato dal governo in merito alla proposta 5.25.

Critica, in particolare, l'assenza di un impegno da parte dell'Esecutivo per favorire il *bonus* all'assistenza psicologica, che risulta invece uno strumento indispensabile soprattutto per le fasce giovani, particolarmente toccate dagli effetti della pandemia.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 5.25, richiamando i contenuti dell'emendamento 4.22, pur oggetto di declaratoria di improponibilità.

Sottolinea la gravità del problema della necessaria assistenza psicologica, stanti le difficoltà che interessano soprattutto i più giovani, tra i quali si registra un allarmante aumento di problemi legati al disagio. A fronte di ciò, la proroga della possibilità di conferire agli psicologi incarichi anche dentro le scuole risulterebbe un tema prioritario cui destinare le opportune risorse.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), associandosi alle considerazioni svolte, sottolinea la necessità comunque di provvedere ad un differimento di termini che garantisca il ricorso a tale strumento di supporto psicologico, anche a parità di risorse, individuando ulteriori mezzi finanziari anche in un successivo provvedimento.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 4.22 era stato dichiarato improponibile.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha ribadito il parere contrario sulla proposta 5.25, con il conforme parere contrario dei relatori, l'emendamento 5.25 (limitatamente alla parte proponibile) è posto ai voti e respinto.

La sottosegretaria ALBANO chiarisce che, in ordine alla proposta 9.39 (testo 2), vi è un parere contrario del Ministero dell'economia e delle finanze per problemi di copertura.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) evidenzia come la proposta affronti un tema particolarmente delicato. Richiama l'interrogazione già svolta al Ministro del lavoro, nella quale il ministro stesso aveva assunto l'impegno ad affrontare la questione.

L'intervento proposto risulta indispensabile per profili di equità e l'individuazione di risorse risulterebbe prioritaria ove ci fosse una reale volontà politica.

Evidenzia, inoltre, come il Governo dovrebbe chiarire se è stata svolta una quantificazione in tema di lavoratori fragili, tra i quali molti non possono usufruire dello *smart working*, risultando questa una categoria particolarmente meritevole di tutela.

Il presidente CALANDRINI ricorda come il tema sia all'attenzione delle Commissioni, rilevando che anche gli elementi di quantificazione sono oggetto di un approfondimento.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) interviene ricordando che i temi risultano altresì trattati dalla proposta 9.27 del senatore Guidi, cui ha aggiunto la propria firma.

Dopo che il presidente CALANDRINI ha ricordato che la proposta 9.27 è stata ritirata e trasformata nell'ordine del giorno G/452/16/1 e 5, con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO l'emendamento 9.39 (testo 2) è posti ai voti e respinto.

La sottosegretaria ALBANO chiarisce che sull'emendamento 9.64, in materia di «opzione donna» il parere del Governo è contrario, poiché mancano le idonee coperture.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) sottolinea che appare evidente come, in sede di conversione del decreto-legge, non si siano trovate soluzioni da parte della maggioranza sui temi relativi alla materia del lavoro, tra cui il tema di «opzione donna».

Il Governo risulta ignorare questioni tuttora aperte, su cui si è creato un *vulnus* ad opera dello stesso Esecutivo, a fronte del quale emerge una volontà politica di non affrontare i nodi più problematici della situazione del Paese.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni critiche formulate dal senatore Manca, evidenziando come anche il parere sull'emendamento 9.64 formulato dall'Esecutivo delinei un atteggiamento del Governo che è quello di non trovare risposte ai temi aperti sulla materia del lavoro.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 9.64 viene posto ai voti ed è respinto.

La sottosegretaria ALBANO esprime il parere contrario del Governo sulla proposta 10.26 (testo 2).

Viene di seguito posto ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 10.26 (testo 2) che risulta respinto.

Il ministro CIRIANI fornisce le motivazioni in ordine al parere contrario sulla proposta 10.4 (testo 3), rilevando come, sul tema della locazione e del Fondo affitti, vi sia un problema di mancanza di copertura.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) evidenzia come la proposta emendativa si proponga di aiutare l'accesso al Fondo affitti, tema su cui ci si sarebbe aspettati un'attenzione da parte del Governo rispetto a bisogni fondamentali quali quello abitativo.

Esprime grande preoccupazione per il fatto che non sono state individuate dal Governo le relative coperture, esprimendo una posizione fortemente critica sull'assenza di risposte a temi di centrale rilevanza sociale.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, l'emendamento 10.4 (testo 3) è posto ai voti e respinto.

La sottosegretaria ALBANO, in ordine all'emendamento 11.35, ribadisce il parere di contrarietà del Governo.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) evidenzia l'assenza della volontà politica del Governo di affrontare questioni invece centrali come il teleriscaldamento.

In tale modo, non si proroga una misura già in vigore volta invece a favorire la sostenibilità e la transizione energetica, con ciò delineando una lacuna estremamente grave e rilevante per il Paese.

Sottolinea, peraltro, come tale mancata proroga rilevi anche sul fronte degli impegni europei che, a livello nazionale, si stanno disattendendo. Formula considerazioni critiche sull'azione del Governo rispetto ai temi ambientali che sarebbero prioritari.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 11.35 è posto ai voti e respinto.

Il ministro CIRIANI, in ordine alla proposta 12.16, ribadisce il parere contrario del Governo, chiarendo che vi è una contrarietà del merito da parte del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) si sofferma sui contenuti già recati dal decreto-legge «proroga termini», in particolare dall'articolo 12, comma 4, evidenziando come l'emendamento 12.16 risulti sostenuto in modo trasversale dalle forze politiche. Pertanto, chiede un ulteriore impegno del Governo, anche al fine di pervenire ad una formulazione condivisibile pur di affrontare il tema.

Il presidente CALANDRINI ricorda che si è ora in fase di votazione, essendosi esaurita la fase di riformulazione delle diverse proposte emendative già oggetto di approfondimento.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) insiste quindi per la votazione dell'emendamento 12.16, che viene sottoscritto anche dalle senatrici Damante e Ternullo.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) invita a formulare un ordine del giorno affinché il tema possa essere trattato in un successivo provvedimento.

Il senatore RUSSO (*FdI*) evidenzia che l'importanza del tema oggetto della proposta delinea la necessità anche di un ordine del giorno condiviso dalle diverse forze politiche.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), in dichiarazione di voto sulla proposta 12.16 evidenzia come la stessa sia volta ad inserire un indicatore inerente i costi dell'insularità al fine di trovare soluzioni praticabili, per cui

formula considerazioni critiche sulla posizione contraria assunta dal Governo.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 12.16, posto ai voti è respinto.

Il ministro CIRIANI precisa che sull'emendamento 4.121 vi è un parere contrario, in quanto si è già provveduto alla ripartizione delle risorse del Fondo sanitario nazionale d'intesa con le Regioni.

Con riferimento all'emendamento 2.30, precisa che la proroga ivi prevista degli interventi di soccorso alla popolazione ucraina richiederebbe una copertura finanziaria.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), con riferimento all'emendamento 4.121, sottolinea che anche la Conferenza Stato-Regioni ha affrontato la questione della mobilità sanitaria, in particolare per la Calabria. Si tratta di un problema grave che deve essere risolto perché, in presenza di un saldo negativo della mobilità sanitaria extraregionale, i pazienti oncologici e pediatrici sarebbero costretti a recarsi solo in strutture sanitarie del Centro-Nord, dato che le Regioni meridionali non riescono a far fronte a prestazioni *extra budget*.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del Governo, gli emendamenti 2.30 e 4.121 sono respinti.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) chiede di porre in votazione gli emendamenti 1.22, 1.47 (testo 2), 1.106 e 11.42.

Il sottosegretario Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento 1.22 per mancanza di copertura finanziaria.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) obietta che l'emendamento riguarda soli 1.150 lavoratori, tuttora in forza presso uffici per l'immigrazione e il diritto d'asilo, questure, commissariati.

Posto ai voti, l'emendamento 1.22 è respinto.

Il sottosegretario Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento 1.106.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ritiene inaccettabile che non vi siano risorse per fare fronte a spese per la coesione sociale.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) ritiene che il tema sia molto importante. Sul medesimo argomento, preannuncia la trasformazione dell'emendamento 16.23 in un ordine del giorno, che auspica sia accolto.

Posto ai voti, l'emendamento 1.106 è respinto.

Il sottosegretario Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento 11.42 per mancanza di copertura finanziaria.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sottolinea che gli enti locali hanno fatto presente l'esigenza di rendicontare fino al 31 dicembre 2024 le spese relative alle annualità 2021 e 2022, tanto più che si tratta di quote di contributi non impiegati a causa dei rallentamenti determinati dalla pandemia. Pertanto, a suo avviso, si tratta di spese già previste.

Posto ai voti, l'emendamento 11.42 è respinto.

Il sottosegretario Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento 1.47 (testo 2), in quanto sono già vigenti numerose norme che intervengono in materia di stabilizzazione, quindi non vi è ragione di prorogare le graduatorie dei concorsi.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ritiene che il Governo dovrebbe favorire la proroga delle graduatorie, invece di bandire nuovi concorsi che comportano ulteriori oneri, anche per superare il problema del crescente precariato nella pubblica amministrazione. Auspica che sia possibile recuperare il contenuto dell'emendamento nella riformulazione che sarà presentata in tema di professioni sanitarie.

Posto ai voti, l'emendamento 1.47 (testo 2) è respinto.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) chiede di porre in votazione gli emendamenti 3.42 (testo 2), 3.70, 5.12, 9.17, 9.4, 12.53 e 12.88. Chiede di conoscere, in particolare, i motivi della contrarietà del Governo sugli emendamenti 12.53 e 12.88.

Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.42 (testo 2), sottolinea poi che il testo è in linea con proposte analoghe della maggioranza per la proroga del *Superbonus* al 110 per cento, ossia gli emendamenti 3.72 e 11.51, ai quali chiede di aggiungere la propria firma.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma e quella del Gruppo del PD all'emendamento 3.42 (testo 2).

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento 3.42 (testo 2), essendo di contenuto analogo all'emendamento 10.0.18 di cui è firmatario.

Posto ai voti con il parere contrario del Governo e dei relatori, l'emendamento 3.42 (testo 2) è respinto.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) sottolinea che l'emendamento 3.70 riguarda le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Posto ai voti con il parere contrario del Governo e dei relatori, l'emendamento 3.70 è respinto.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 5.12, che, nella parte dichiarata proponibile, reca una proroga importante, relativa al contributo per le sessioni di psicoterapia.

Il ministro CIRIANI invita a presentare un ordine del giorno in materia.

Posto ai voti con il parere contrario del Governo e dei relatori, l'emendamento 5.12 (limitatamente alla parte proponibile) è respinto.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) segnala che l'emendamento 9.17 riguarda la proroga per tutto il 2023 del trattamento pensionistico «Opzione donna», mentre l'emendamento 9.4 proroga la corresponsione dell'indennità «Ape sociale».

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del Governo e dei relatori, gli emendamenti 9.17 e 9.4 sono respinti.

Il sottosegretario Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento 12.53 per mancanza di copertura.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) obietta che l'emendamento non è oneroso, in quanto si limita a prorogare la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali. Chiede che la proposta sia accantonata per un'ulteriore verifica.

L'emendamento 12.53 è quindi accantonato.

Il ministro CIRIANI esprime parere contrario sull'emendamento 12.88, il cui testo appare poco comprensibile. Invita quindi a trasformarlo in ordine del giorno.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) precisa che si tratta di una proroga dell'entrata in vigore di disposizioni comunitarie che creano difficoltà a causa della trasformazione dei contratti di concessione in agenzia. Si prevede quindi l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con le associazioni maggiormente rappresentative del settore.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) ritiene che la norma sia già stata inserita nella legge n. 6 del 2023 di conversione del cosiddetto «decreto aiuti *quater*».

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) ritira l'emendamento 12.88, riservandosi di effettuare ulteriori verifiche per l'esame in Assemblea.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) osserva che non è stata data risposta alla richiesta del senatore Patuanelli di sottoscrivere gli emendamenti 3.72 e 11.51.

Il presidente CALANDRINI precisa che la richiesta del senatore Patuanelli non è stata accolta dai firmatari dei rispettivi emendamenti, che sono stati trasformati in altrettanti ordini del giorno.

Il senatore LIRIS (*FdI*) ritira gli emendamenti 4.122 e 11.51, riservandosi di trasformarli in ordini del giorno.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) fa proprio l'emendamento 3.72 e lo ritira, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Il ministro CIRIANI precisa che il Governo intende presentare alcune proposte di riformulazione su argomenti significativi.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) ritiene che, trattandosi di argomenti rilevanti, sia opportuno lasciare al Governo il tempo di effettuare gli approfondimenti necessari e proseguire l'esame del provvedimento nella giornata di domani.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) concorda sulla opportunità di un rinvio a domani del seguito dell'esame.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) ritiene più opportuno rinviare a domani il seguito dell'esame, non essendo previsti tempi certi per la presentazione delle proposte di riformulazione da parte del Governo, che dovranno poi essere vagliate dai presentatori degli emendamenti.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), pur concordando sulla opportunità di rinviare a domani la conclusione dei lavori, ritiene preferibile completare la votazione delle restanti riformulazioni già presentate.

Il sottosegretario Lucia ALBANO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.109, a condizione che sia riformulato nel testo già proposto ai firmatari.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Il senatore LIRIS (*FdI*) riformula l'emendamento 3.109 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore MATERA (*FdI*) aggiunge la propria firma.

Posto ai voti, l'emendamento 3.109 (testo 2) è approvato.

Con il parere favorevole del Governo e dei relatori, sono quindi posti distintamente ai voti gli emendamenti 12.36 (testo 2), pubblicato in allegato, e 15.32, che risultano approvati.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 12.0.3 (testo 2), in materia di prevenzione incendi nelle strutture turistico-ricettive, approvato nella seduta di ieri, si sovrappone, in parte, agli emendamenti 2.40 e 2.41 (testo 2), approvati sempre ieri. Pertanto, si potrebbe valutare di annullare la votazione di tali emendamenti, se i proponenti fossero disponibili a riformularli in un testo identico da riproporre alla votazione delle Commissioni riunite.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) sottolinea che l'emendamento 2.40 riguarda anche i rifugi alpini, che non sono compresi nell'emendamento 12.0.3 (testo 2).

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) chiede se, nella proposta di riformulazione del Governo per la stabilizzazione del personale sanitario amministrativo, sarà compresa anche la questione del collocamento in quiescenza dei medici al settantaduesimo anno.

Il ministro CIRIANI conferma che la riformulazione che il Governo sta predisponendo riguarderà entrambi gli aspetti.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) chiede di conoscere il parere del Governo sull'emendamento 10.0.15. Ricorda inoltre che i relatori avevano preannunciato la possibilità di presentare un emendamento che prorogasse le indennità sia per le vittime civili di guerra sia per i ciechi.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) fa presente che l'emendamento è in fase di valutazione e che si è in attesa di alcuni dati da parte dell'INPS.

Il presidente CALANDRINI avverte che sono state presentate le proposte di riformulazione sul tema delle concessioni demaniali marittime.

Oltre al già citato emendamento x1.500 dei relatori e alla proposta 10.0.6 (testo 2), vi è anche l'emendamento 12.86 (testo 2), pubblicato in allegato. Tuttavia, per consentire una lettura approfondita dei testi, propone di sconvocare la seduta odierna già convocata per le ore 20 e di rinviare a domani il seguito dell'esame del provvedimento.

Le Commissioni riunite convengono.

Il PRESIDENTE avverte infine che gli emendamenti 1.58, 1.66, 3.64, 5.2, 10.40, 10.85, 11.11, 11.48, 12.30, 12.64 e 16.23 sono stati ritirati e trasformati negli ordini del giorno G/452/17/1^a e 5^a, G/452/18/1^a e 5^a, G/452/19/1^a e 5^a, G/452/20/1^a e 5^a, G/452/21/1^a e 5^a, G/452/22/1^a e 5^a, G/452/23/1^a e 5^a, G/452/24/1^a e 5^a, G/452/25/1^a e 5^a, G/452/26/1^a e 5^a e G/452/28/1^a e 5^a, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 19,20.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 452
(al testo del decreto-legge)**

G/452/16/1 e 5 (già emto 9.27)

GUIDI

Il Senato

in sede di esame del Disegno di legge AS 452, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,

premesso che:

per i soggetti affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità, come individuata dal decreto del Ministero della Salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2022 n. 11, si applica la disciplina dettata dall'art. 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

qualora al prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, di cui all'art. 26, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si ritiene necessario che il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero;

impegna il Governo:

ad equiparare, fino al 31 dicembre 2023, il periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui in premessa;

a garantire ai datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'Inps, esclusi i datori di lavoro domestico, un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia

presso l'Inps (art.10, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 24 marzo 2022 n. 24).

G/452/17/1 e 5 (già emto 1.58)

TOSATO, PIROVANO, BIZZOTTO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S. 452);

la scadenza di presentazione del certificato sull'utilizzo del contributo per l'anno 2022 da compilare a cura dei comuni interessati, come previsto dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale, non è appropriata;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 1.58.

G/452/18/1 e 5 (già emto 1.66)

CANTALAMESSA, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S. 452);

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 1.66.

G/452/19/1 e 5 (già emto 3.64)

BIZZOTTO, BERGESIO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S. 452);

il restringimento delle soglie dimensionali che determinano l'obbligo di nomina del revisore legale, e il fatto che sia sufficiente che per due esercizi consecutivi venga superata una sola delle tre soglie previste, pone non poche criticità, in particolar modo con riferimento alle società a responsabilità limitata.

impegna il Governo:

al fine di avviare un percorso di ridefinizione delle soglie dimensionali o al meccanismo che determina l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle disposizioni di cui all'emendamento 3.64.

G/452/20/1 e 5 (già emto 5.2)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S. 452);

i Comuni e le Città metropolitane, beneficiari delle risorse messe a disposizione dal PNRR, riscontrano evidenti ed oggettive difficoltà nella fase di approvazione dei progetti definitivi completi di tutte le autorizzazioni. È importante quindi che venga scongiurato il rischio che molti Enti locali possano essere esclusi dalla grande opportunità offerta dai finanziamenti in termini di potenziamento dei servizi educativi, del tempo scuola, delle infrastrutture e nell'ambito dello sport;

le scadenze fissate dal cronoprogramma per le autorizzazioni e le approvazioni dei progetti definitivi, così come il termine ultimo fissato per l'aggiudicazione dei «progetti in essere» confluiti nel PNRR, sono assolutamente incongrue e rischiano di acuire i divari fra i comuni e i diversi territori del Paese, preso atto che le difficoltà maggiori sono riscontrate dai Comuni di piccole dimensioni;

ulteriori criticità che vengono evidenziate sono legate all'aumento esponenziale ed improvviso dei prezzi delle materie prime, che rendono irrealizzabili alcuni progetti da parte degli Enti locali, alla carenza di personale e di competenze adeguate, al rischio di insostenibile appesantimento burocratico nell'attività di rendicontazione con l'eventuale obbligo di utilizzo di una diversa piattaforma rispetto al sistema Regis;

è indispensabile che, nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di salvaguardare la realizzazione degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse

previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, gli enti locali, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione delle procedure in essere connesse alle autorizzazioni e alle approvazioni dei progetti definitivi, siano autorizzati ad integrare la documentazione necessaria anche dopo la scadenza prevista;

impegna il Governo:

ad intervenire, nel primo provvedimento utile, per dare attuazione alle disposizioni di cui all'emendamento 5.2.

G/452/21/1 e 5 (già emto 10.40)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S. 452);

alla luce del sopravvenuto quadro macroeconomico nazionale e internazionale che ha generato un'eccezionale ed imprevedibile ritardo nei tempi di consegna dei mezzi di trasporto, si rende necessario prorogare alcune scadenze previste, in materia di investimenti in autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e relative infrastrutture di alimentazione, dall'articolo 3 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 315 del 2 agosto 2021, di attuazione del Piano nazionale degli investimenti complementari ex articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

in particolare, sarebbe importante rivedere le tempistiche per la sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture di alimentazione dei mezzi nonché il differimento del termine previsto per la realizzazione del 50% del programma delle forniture;

in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi del metano, sarebbe importante per i soggetti beneficiari delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) ex articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e dei contributi di competenza del quinquen-

nio 2019-2023 del Piano Strategico della Mobilità sostenibile, previsto dall'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, avere la possibilità di utilizzare le risorse destinate nei piani di investimento all'acquisto di autobus a metano ed alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, anche all'acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché all'acquisto di autobus ad alimentazione diesel, euro 6 e della classe di emissione più recente;

Impegna il Governo:

ad intervenire, nel primo provvedimento utile, per dare attuazione alle disposizioni di cui all'emendamento 10.40.

G/452/22/1 e 5 (già emto 10.85)

MURELLI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S. 452);

in considerazione delle difficoltà riscontrate dalle amministrazioni degli enti locali a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 e delle conseguenze della crisi energetica e della guerra in Ucraina, nonché delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e degli incrementi eccezionali dei loro prezzi,

è necessario scongiurare l'ipotesi di decadenza dei contributi nei casi di mancato rispetto, da parte degli enti interessati, per il mancato rispetto dei termini indicati nei decreti ministeriali per l'approvazione dei progetti e l'aggiudicazione degli interventi;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 10.85.

G/452/23/1 e 5 (già emto 11.11)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S. 452);

i progetti, finanziati con i fondi FSC 2014-2020, di cui all'Accordo di Programma «Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa» sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 28 ottobre 2020, sono stati approvati dalle Conferenze dei Servizi del MASE solo negli ultimi due mesi in conseguenza dei numerosi aggiornamenti resisi necessari a seguito dell'aumento del costo di materie prime ed energia acuito dalla guerra in Ucraina;

si ritiene indispensabile che venga rivisto anche il termine a cui si riferisce l'assolvimento dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV), coincidente ora con la definizione dei contratti d'appalto;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 11.11.

G/452/24/1 e 5 (già emto 11.48)

DREOSTO, POTENTI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S. 452);

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 11.48.

G/452/25/1 e 5 (già emto 12.30)

BORGHESI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S. 452);

fino al 31 dicembre 2024, i rottami ferrosi e quelli contenenti nickel, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica qualora il valore dell'operazione sia superiore a centomila euro, ovvero duecento mila nel caso di più operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare;

si rende necessario un decreto per individuare le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 12.30.

G/452/26/1 e 5 (già emto 12.64)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S. 452);

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 12.64.

G/452/27/1 e 5 (già emto 12.0.6)

PATTON, DURNWALDER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 452, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 356 comma 2 primo periodo del DLgs. 14/2019 possono ottenere l'iscrizione all'Albo «i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni»;

all'articolo 356 (ed in quelli successivi) non vi è alcun richiamo, né diverso o ulteriore rinvio, all'art. 4 comma 6 del DM 202/2014 a norma del quale «per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 la durata dei corsi di cui al comma 5, lettera *b)*, è di quaranta ore»;

considerato inoltre che:

ai sensi dell'articolo 356 comma 2 primo periodo del DLgs. 14/2019 possono ottenere l'iscrizione all'Albo «i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni»;

l'articolo 4, comma 5, lett. *b)*, *c)* e *d)* del DM 202/2014, ivi richiamati dall'art. 356 comma 2 primo periodo del DLgs. 14/2019, individua i seguenti obblighi (requisiti) formativi richiesti al soggetto che richiede l'iscrizione all'Albo:

– la lett. *b)* del DM 202/2014 richiede il possesso di «di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'art. 16 del DPR 162/82, di durata non inferiore a 200 ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e del sovraindebitamento, anche del consumatore.(omissis)»;

– la lett. *c)* del DM 202/2014 richiede «lo svolgimento presso uno o più organismi, curatori "fallimentari", commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del RD 267/42, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'art. 15 della L. 3/2012, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai predetti corsi (di cui alla lett. *b)*), di durata non inferiore a 6 mesi che consenta l'acquisizione di competenze, mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato "fallimentare" omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni»;

– la lett. *d)* del DM 202/2014 richiede «l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a 40 ore.(omissis)»;

tenuto conto, infine, che:

ciò premesso, all'articolo 356 (ed in quelli successivi) non vi è alcun richiamo, né diverso o ulteriore rinvio, all'art. 4 comma 6 del DM 202/2014 a norma del quale «per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 la durata dei corsi di cui al comma 5, lettera *b*), è di quaranta ore. (omissis). Ai medesimi professionisti non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera *c*)» (esclusione dall'obbligo di tirocinio professionale almeno semestrale);

ai sensi dell'articolo 356 comma 2 secondo periodo del DLgs. 14/2019 per «professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera *b*), è di quaranta ore», con ciò riprendendo esplicitamente il primo periodo del richiamato articolo 4 comma 6 del DM 202/2014 che contiene le deroghe e gli esoneri in favore delle professioni ordinistiche;

in attuazione dell'articolo 357 del DLgs. 14/2019, con il DM 3.3.2022 n. 75 (G.U. 21.6.2022 n. 143), il Ministero della Giustizia, ha introdotto il regolamento sul funzionamento dell'Albo dei gestori della crisi, con efficacia dal 6.7.2022;

in tale regolamento, ai sensi dell'articolo 4 del DM 3.3.2022 n. 75, tra le informazioni, certificazioni e altra documentazione di cui è prevista l'allegazione alla domanda di iscrizione, non appare alcuna richiesta relativa ad una certificazione di svolgimento e compimento del periodo di tirocinio professionale, di durata almeno semestrale;

con provvedimento del 30.12.2022, il Ministero della Giustizia ha adottato le specifiche tecniche per il funzionamento dell'albo dei gestori della crisi di impresa, in attuazione del richiamato art. 357 del CCII, con efficacia a decorrere dal 5.1.2023 le quali, al pari del DM 3.3.2022 n. 75, non fanno alcuna menzione dell'obbligo di espletamento di un periodo di tirocinio professionale almeno semestrale né della necessità di allegare documentazione attestante il suo svolgimento;

nella Circolare 1769 del 4 gennaio 2023 inviata dal Ministero della Giustizia ai Presidenti di Corte d'Appello e a Equitalia Giustizia S.p.A., non vi è alcun richiamo allo specifico aspetto qui richiamato;

la superiore ricostruzione dei testi normativi attualmente in vigore conduce a ritenere che l'articolo 356, così come attualmente formulato, per effetto del mancato richiamo e rinvio all'art. 4 comma 6 del DM 202/2014 sembra introdurre un obbligo di tirocinio professionale, almeno semestrale, per i soggetti privi dei requisiti necessari al primo popolamento, nonché un obbligo di aggiornamento biennale di 40 ore (art. 4 comma 5 lett. *d*) del DM 202/2014), ovvero pari all'obbligo formativo iniziale per l'iscrizione all'Albo stabilito, appunto, in 40 ore per gli appartenenti agli ordini professionali citati nella norma;

impegna il Governo a valutare la possibilità di uniformare il regime delle deroghe, per i soli professionisti ordinistici, per l'iscrizione all'Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese di cui all'articolo 356, del

CCII, a quelle già previste per l'iscrizione al Registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

G/452/28/1 e 5 (già emto 16.23)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S. 452);

i termini per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (ogv) a gravare sui fondi FSC del settennato 2014-2020, per quanto riguarda il Piano Sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 11, risultano non idonei;

numerosi soggetti beneficiari, principalmente comuni di piccole dimensioni o siti in zone a forte disagio socio-economico, hanno accumulato incolpevoli ritardi per l'espletamento delle procedure di gara propedeutiche all'assunzione delle dette obbligazioni;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 16.23.

Art. 1.

1.23 (testo 2) [id. a 1.26 (testo 2)]

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati, dalla data del 1° aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023, entro il limite di spesa di euro 15.751.500. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 15.751.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

1.26 (testo 2) [id. a 1.23 (testo 2)]

OCCHIUTO, SILVESTRO, LOTITO, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati, dalla data del 1° aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023, entro il limite di spesa di euro 15.751.500. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 15.751.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

Art. 2.

2.13 (testo 2)

LIRIS, LEONARDI, SIGISMONDI, ZAFFINI, LISEI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "di 2,5 milioni di euro" sono aggiunte le seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 3, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro".

4-ter. All'articolo 43-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro"».

Art. 3.**3.62 (testo 2) [id. a 3.63 (testo 2)]**

DE PRIAMO, MENNUNI, MIELI, SCURRIA, TUBETTI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta mesi"».

3.63 (testo 2) [id. a 3.62 (testo 2)]

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta mesi"».

3.109 (testo 2)

LIRIS, LISEI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.».

Art. 4.**4.10 (testo 2)**

ZAFFINI, MENNUNI, DE PRIAMO, ZULLO, LIRIS, LISEI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:**a) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Detti organi, da nominarsi con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024"»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nell'anno 2023, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa sono trasferite la quota accantonata dal Ministero della salute nell'esercizio finanziario 2021, per euro 7.589.831,11, la quota accantonata nell'esercizio finanziario 2022, per euro 5.289.695,32 e la residua somma di euro 304.072,44, a valere sul finanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per l'anno 2023, per la copertura dei costi derivanti dal pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 dicembre 2017, del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012 e determinato a seguito della ricognizione effettuata dal commissario liquidatore. Per il medesimo fine il commissario liquidatore è autorizzato ad utilizzare l'importo residuo del finanziamento, già erogato per il trattamento economico del personale, pari ad euro 1.994.541,92, e a cancellare i corrispondenti vincoli apposti sui fondi di cassa della procedura liquidatoria».

4.12 (testo 2) [id. a 4.13 (testo 4), 4.44 (testo 3) e 4.109 (testo 2)]

ZAFFINI, MENNUNI, DE PRIAMO, ZULLO, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "anche per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "anche per gli anni 2022 e 2023" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

4.13 (testo 4) [id. a 4.12 (testo 2), 4.44 (testo 3) e 4.109 (testo 2)]

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, GIORGIS, MANCA, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "anche per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "anche per gli anni 2022 e 2023" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

4.44 (testo 3) [id. a 4.12 (testo 2), 4.13 (testo 4) e 4.109 (testo 2)]

CASTELLONE, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "anche per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "anche per gli anni 2022 e 2023" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

4.45 (testo 3) [id. a 4.46 (testo 2)]

ZAFFINI, SATTA, MENNUNI, DE PRIAMO, ZULLO, LIRIS, LISEI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

1-ter. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua."»;

b) *dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,

n. 233, le parole: "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

9-ter. All'articolo 4, comma 8-*octies* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: "8-*septies*" sono inserite le seguenti: ", lettera b)",.

9-quater. All'articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: "due designati dal Ministro della salute" sono sostituite dalle parole: "uno designato dal Ministro della salute, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze".

9-quinquies. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-*bis*. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016".

9-sexies. Dall'attuazione del comma 9-*quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo comma 9-*quinquies* mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

4.46 (testo 2) [id. a 4.45 (testo 3)]

LORENZIN, ZAMBITO, FREGOLENT, PAITA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e suc-

cessive modificazioni e integrazioni, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

1-ter. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua»;

b) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

9-ter. All'articolo 4, comma 8-octies del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: "8-septies" sono inserite le seguenti: ", lettera b)",

9-quater. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: "due designati dal Ministro della salute" sono sostituite dalle parole "uno designato dal Ministro della salute, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze".

9-quinquies. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h, del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016".

9-sexies. Dall'attuazione del comma 9-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo comma 9-quinquies mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

4.68 (testo 2)

GELMINI, LOMBARDO, FREGOLENT, LORENZIN, CASTELLONE, NICITA, LIRIS

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 1, dell'art. 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126" sono sostituite da: "Fino al 31 dicembre 2023";

2) al primo periodo, le parole: "quattro ore" sono sostituite da "otto ore"».

4.76 (testo 2) [id. a 4.77 (testo 3)]

DE PRIAMO, MENNUNI, TUBETTI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 25, comma 4-*duodecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'anno 2023, il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023. L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal Ministero della salute"».

4.77 (testo 3) [id. a 4.76 (testo 2)]

MANCA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 25, comma 4-*duodecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'anno 2023, il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023. L'efficacia delle misure previste

dalle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal Ministero della salute"».

4.97 (testo 2) [id. a 4.0.15 (testo 2)]

ZAFFINI, MENNUNI, DE PRIAMO, ZULLO, RUSSO, ZEDDA, LIRIS, LISEI, CASTELLONE, LORENZIN, FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. In considerazione delle ulteriori spese sanitarie rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano sopravvenute nel 2022, le medesime regioni e province autonome possono rendere disponibili, per l'equilibrio 2022, le risorse correnti di cui all'articolo 1, comma 278 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e non utilizzate al 31 dicembre 2022 per le finalità di cui all'articolo 1, commi 276 e 277 della citata legge n. 234/2021.

9-ter. Per garantire la completa attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023».

4.102 (testo 2)

ZAFFINI, MENNUNI, DE PRIAMO, ZULLO, LIRIS, LISEI, CALANDRINI, CASTELLONE, GIORGIS, MANCA, MELONI, MISIANI, NICITA, PARRINI, VALENTE, PAITA, FREGOLENT, MAGNI, PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO, SPELGATTI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Per gli anni 2023 e 2024, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato "Fondo per l'implementazione del Piano Oncologico nazionale 2023-2027 – PON", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la preven-

zione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico, definite dal Piano Oncologico nazionale 2023-2027.

9-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano del Fondo di cui al comma 1 da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

4.103 (testo 2)

MENNUNI, ZAFFINI, DE PRIAMO, SCURRIA, POGLIESE, RUSSO, LIRIS, LISEI, CASTELLONE, LORENZIN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

4.109 (testo 2) [id. a 4.12 (testo 2), 4.13 (testo 4) e 4.44 (testo 3)]

LIRIS, LISEI, PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO, SPELGATTI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "anche per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "anche per gli anni 2022 e 2023" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

4.119 (testo 2)

LEONARDI, ZAFFINI, MENNUNI, DE PRIAMO, ZULLO, LIRIS, LISEI, CASTELLONE, LORENZIN, TESTOR, PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO, SPELGATTI, TOSATO

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

4.0.10 (testo 2) [id. a 4.0.11 (testo 2)]

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI, BORGHESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga dei termini in materia di personale sanitario)

1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025";

b) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "2023" è sostituita con la seguente: "2025";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e successive modifiche. Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della Regione interessate il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'ottemperanza degli stessi. Fino al termine di cui al primo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, ovvero subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili.";

c) al comma 1, dell'art. 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126" sono sostituite da: "Fino al 31 dicembre 2023";

2) al primo periodo, le parole: "quattro ore" sono sostituite da "otto ore"».

4.0.11 (testo 2) [id. a 4.0.10 (testo 2)]

RONZULLI, LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, BORGHESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga dei termini in materia di personale sanitario)

1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 548-*bis*, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "2023" è sostituita con la seguente: "2025";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e successive modifiche. Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della Regione interessate il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'ottemperanza degli stessi. Fino al termine di cui al primo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-*quater* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e private, con contratto

libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili.";

c) al comma 1, dell'art. 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126" sono sostituite da: "Fino al 31 dicembre 2023";

2) al primo periodo, le parole: "quattro ore" sono sostituite da "otto ore"».

4.0.15 (testo 2) [id. a 4.97 (testo 2)]

CANTÙ, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-*bis*. In considerazione delle ulteriori spese sanitarie rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano sopravvenute nel 2022, le medesime regioni e province autonome possono rendere disponibili, per l'equilibrio 2022, le risorse correnti di cui all'articolo 1, comma 278 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e non utilizzate al 31 dicembre 2022 per le finalità di cui all'articolo 1, commi 276 e 277 della citata legge n. 234/2021.

9-*ter*. Per garantire la completa attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023».

Art. 5.**5.20 (testo 2) [id. a 5.21 (testo 2)]**

BUCALO, IANNONE, COSENZA, MARCHESCHI, MELCHIORRE, SPERANZON, RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, AMBROGIO, CAMPIONE, DE PRIAMO, FAROLFI, GUIDI, LIRIS, MANCINI, MATERA, RAPANI, RASTRELLI, SALVITTI, SPINELLI, TUBETTI, ZEDDA, LISEI

All'articolo 5, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. La graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 è valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-*quater*. Al fine di coprire i posti vacanti di Dirigenti Scolastici, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.

11-*ter*. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*bis*, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-*bis*, lettera *a)*, il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-*bis*, lettera *b)*, il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

11-*quater*. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*bis* sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del citato concorso e immessi in ruolo successivamente alle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194 e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria

di cui al comma 11-*bis* fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-*bis*. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.

11-*quinquies*. All'attuazione della procedura di cui al comma 11-*bis* si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 11-*bis* determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresì, che le somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell'avvio del corso di formazione.

11-*sexies*. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

5.21 (testo 2) [id. a 5.20 (testo 2)]

MARTI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

All'articolo 5, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. La graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 è valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-*quater*. Al fine di coprire i posti vacanti di Dirigenti Scolastici, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.

11-ter. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

11-quater. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del citato concorso e immessi in ruolo successivamente alle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194 e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-bis fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-bis. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.

11-quinquies. All'attuazione della procedura di cui al comma 11-bis si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 11-bis determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresì, che le somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell'avvio del corso di formazione.

11-sexies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Art. 9.**9.23 (testo 2)**

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'ultimo periodo le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025"».

Art. 10.**10.60 (testo 2)**

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI, LIRIS, MANCA, PAITA

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Il termine del 31 gennaio 2023 previsto all'articolo 1, comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di adozione del decreto di ripartizione del contributo di cui all'articolo 1, comma 852, della medesima legge n. 197 del 2022, è prorogato al 31 marzo 2023. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, per le medesime finalità di cui al citato comma 852, al Comune di Lampedusa e Linosa è destinato un contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con il decreto di cui al periodo precedente.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014».

10.108 (testo 2)

POGLIESE, RUSSO, SALLEMI, BUCALO, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ENAC è autorizzata a corrispondere, fino al 31 dicembre 2023, nei limiti delle risorse di cui al comma 11-ter, il contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania previsto dall'articolo 1, commi 124 e 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

10.109 (testo 3)

PAITA, GELMINI, LOMBARDO, NICITA

All'articolo 15, comma 6-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I concessionari autostradali trasmettono annualmente alle competenti Commissioni parlamentari i rispettivi piani economico-finanziari».

10.0.16 (testo 2)

MARTI, CENTINAIO, ROMEO, GASPARRI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BIZZOTTO, BERGESIO, MINASI, PUCCIARELLI, AMBROGIO, BALBONI, CALANDRINI, DELLA PORTA, DE PRIAMO, GELMETTI, LIRIS, LISEI, MENNUNI, NOCCO, PERA, SPINELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo è composto dai rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della protezione civile e del mare, del

Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente, del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero degli affari europei, del Ministero del turismo e da un rappresentante delle regioni e un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore. Ai componenti del tavolo non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.

2. Il tavolo acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.

3. Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo istituito ai sensi del comma 1, ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "31 dicembre 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". Le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori».

Art. 12.

12.36 (testo 2)

GELMETTI, LIRIS, LISEI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2023», sono aggiunte le parole: «e, dopo la parola "Stato", sono aggiunte le parole "ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali dalla Commissione europea"».

b) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "all'obbligo di notifica di cui al comma 2." sono aggiunte le seguenti: ", qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, che deve essere notificata entro i termini previsti dal successivo comma 3,

si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.";

b) al comma 4 le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

6-ter. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie di cui al comma lett. *a)* del presente articolo, non dà luogo all'applicazione di sanzioni».

12.86 (testo 2)

RONZULLI, GASPARRI, MARTI, CENTINAIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. All'articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024";

c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024"».

Art. 15.

15.48 (testo 3)

DE CARLO, LISEI, LIRIS, AMIDEI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:

"1-ter. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate per l'anno 2023.

1-quater. Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno della Xylella fastidiosa, per l'anno 2023, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli, in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico in-

fioriore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di cinque anni, decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto del negozio di trasferimento non potrà essere modificata. Le agevolazioni fiscali di cui al presente comma valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto dall'art. 65, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

1-ter. Agli oneri di cui al presente comma 1-bis valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499».

Art. XI.

x1.500/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento XI.500, all'emendamento 1.500 sopprimere la lettera a).

x1.500/2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento XI.500, all'emendamento 1.500 sopprimere la lettera b).

x1.500

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro undici mesi";

b) all'articolo 4, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Fino all'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b)".
